

Senato della Repubblica

Commissioni riunite

Industria e Territorio

AUDIZIONE FEDERDISTRIBUZIONE SU

AS. 1541

Disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea".

PROPOSTE FEDERDISTRIBUZIONE PER LA COMPETITIVITA'

INTERVENTO DEL PRESIDENTE GIOVANNI COBOLLI GIGLI

- 2 luglio 2014 -

1. OSSERVAZIONI INTRODUTTIVE

- **Il provvedimento** su cui siamo chiamati ad esprimere oggi le nostre valutazioni, **rappresenta certamente un primo importante passo** per il rilancio della competitività del Paese **e, a nostro avviso, risulta contenere potenzialità di intervento ancora almeno in parte inesprese, che** probabilmente **potranno emergere nell'iter di conversione** del decreto.
- Riteniamo infatti che **questa legge sia un'opportunità per attuare da subito misure incisive su molti fronti per il rilancio della nostra economia,** a partire da quelle di **incentivo per lo sviluppo** delle imprese, di **semplificazione,** di **rafforzamento e attuazione delle liberalizzazioni.**
- **apprezziamo quindi lo sforzo che sta facendo il Governo per avviare una nuova strategia di riforme** e crediamo fermamente che **questo provvedimento** sulla competitività, **con gli opportuni correttivi, ben si presti a rappresentare un punto di riferimento** in questa nuova strategia, benché si debbano ancora superare ostacoli di diversa natura.
- **proprio in questo senso, mi permetto di affrontare un tema, quello delle liberalizzazioni,** che **non può che essere collegato al concetto di competitività,** auspicando che nell'ambito delle proposte sul presente provvedimento per il rilancio della nostra economia **si affronti anche la questione di come proseguire il percorso avviato** sulle liberalizzazioni, **correggendo le eventuali storture**

che nel processo di riforma si sono prodotte. Vi porterò alcuni esempi di come alle intenzioni del legislatore in molti casi non si è dato seguito per il prevalere di interessi specifici.

➤ **Liberalizzazioni per la competitività**

a) "Salva Italia" e "Cresci Italia", stagione di riforme che aspettano ancora attuazione

Era **chiara al legislatore italiano, già dal 2011, la necessità**, per il rilancio dell'economia nazionale, lo sviluppo e la competitività del Paese, **di liberare le imprese da tutta una serie di vincoli**, ostacoli e da inutili e ingiustificate **frammentazioni territoriali**.

Mi riferisco, ad esempio, ai provvedimenti **"Salva Italia" e "Cresci Italia"**, che **sembravano rappresentare un punto di non ritorno** per il nostro Paese, finalmente avviato **a una nuova stagione di riforme e cambiamenti in grado di rendere l'Italia uno Stato più moderno, più adatto all'attività di impresa, capace di attrarre investimenti esteri e di rilanciare la domanda interna**: insomma, un Paese al passo con gli altri Stati europei.

Purtroppo **mancano ancora oggi buona parte dei provvedimenti attuativi di quella stagione di riforme**, con gli **enti locali** che **non solo non hanno adeguato in molti casi le loro legislazioni** ai principi di liberalizzazione, **ma hanno anzi cercato** in ogni modo **di mantenere le loro vecchie prerogative e competenze, pur non avendo alcun potere**

sulla **materia delle liberalizzazioni, poiché questa** impatta in modo diretto sulla concorrenza, **materia di competenza esclusiva dello Stato, come più volte chiarito dalla Corte costituzionale** (cfr., tra tutte, la sentenza n. 299/2012).

Abbiamo così assistito all'emanazione di provvedimenti che introducono ancora ingiustificati limiti ed ostacoli burocratici e amministrativi alla liberalizzazione delle attività economiche, complicando il quadro normativo anziché semplificarlo, **nonostante gli interventi della Corte Costituzionale e dell'Antitrust a tutela della corretta attuazione delle norme del 2011 e 2012.**

Ci troviamo quindi, a distanza di quasi tre anni dall'entrata in vigore dei provvedimenti sopra citati, **a constatare come resti ancora molto, forse troppo, da fare** per raggiungere gli obiettivi che ci eravamo dati nel 2011, anche perché assistiamo a **costanti azioni finalizzate ad un ritorno al passato.**

b) Esempi di liberalizzazioni che faticano a consolidarsi per interventi normativi promossi da enti locali e Stato: art. 31 del "Salva Italia"

Ne sono un esempio gli interventi sull'**articolo 31, comma 2 del "Salva Italia"**, disposizione che ha **introdotto nel nostro ordinamento il fondamentale principio per cui** *"costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale* **la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri**

vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali" **(prima parte del comma 2)**, attribuendo inoltre agli imprenditori del commercio (così come già accade nell'industria, nella ristorazione ecc.), **la facoltà di gestire in piena libertà gli orari** dei propri punti vendita **(comma 1)**.

Una **modifica normativa del testo del comma 2 dell'articolo 31 intervenuta nell'agosto 2013** ha comportato la **necessità di interventi correttivi da parte del Ministero dello Sviluppo economico, dell'Antitrust e della Corte Costituzionale**, che si sono trovate a dover riaffermare e ribadire principi e corrette interpretazioni normative per mantenere una legittimità alla norma nella versione modificata. In pratica si riafferma a pieno quanto era previsto prima della modifica, **rendendo palese l'inutilità e la demagogia con cui capita a volte che si intervenga legislativamente**.

Accogliamo con **grande favore e condividiamo in pieno le parole del Presidente dell'Antitrust nella Relazione annuale del 30 giugno scorso**, relativamente alla **necessità di procedere sui processi di liberalizzazione dell'economia**.

Di particolare rilievo il fatto, sottolineato dal Presidente Pitruzzella, che **l'attività dell'Autorità**, il cui potere di advocacy è stato rafforzato con il "Salva Italia", **sia svolta in un ambito di relazioni stabili con le Commissioni parlamentari, richiamando anche la necessità che il**

mondo delle Istituzioni, nazionali e locali, presti il giusto ascolto alle segnalazioni dell'Antitrust nell'ambito della propria attività normativa, affinché **tutti i provvedimenti siano orientati a garantire un solido ambito di concorrenza.**

Come afferma il Presidente dell'Antitrust, "**solo in questo modo si riuscirà a privilegiare un modello di sviluppo del Paese moderno e innovativo**", **ispirato a una concezione aperta dell'economia e della società**, dove è centrale una **competizione basata sui meriti**, contro un modello di capitalismo fondato sulle relazioni tra grandi poteri economici e sulla protezione nei confronti dei concorrenti.

c) Orari degli esercizi commerciali: si vuole tornare al passato

Addirittura, assistiamo oggi ad un **tentativo di annullare o comunque ridimensionare sensibilmente** l'unica riforma di liberalizzazione già pienamente attuata: **la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali (art. 31, comma 1 del Decreto Salva Italia).**

Questo processo di liberalizzazione ha rappresentato un impulso positivo dal punto di vista economico, consentendo di erogare più salari, incrementando l'occupazione e contribuendo a sostenere i consumi. Ha inoltre portato **un generale miglioramento del servizio offerto al consumatore**, stimolando **l'imprenditore del settore del commercio ad adeguarsi alle nuove esigenze dei cittadini** e quindi con ciò in grado di

garantirsi la capacità di stare sul mercato e la sopravvivenza della propria attività.

Per un ritorno al passato del tutto anacronistico sugli orari, che fa arretrare il nostro Paese sulla strada delle riforme, si stanno tenendo numerose riunioni parlamentari, con una commissione e un comitato ristretto fortemente impegnato a definire modifiche normative che limitino l'iniziativa imprenditoriale, reintroducendo vincoli e regole nella gestione degli esercizi, **affidando anche competenze sulla materia della concorrenza ad enti locali che, come chiarito ripetutamente dalla Corte costituzionale, non hanno alcun potere in merito.**

L'intrusione del legislatore e delle autorità pubbliche territoriali (Regioni e Comuni) su profili essenziali della libertà economica è irragionevole, illegittima e contrasta con significati del diritto costituzionale ed europeo in tema di concorrenza, violando quindi, gli articoli 3, 41 e 117, comma 1 della Costituzione.

Ciò che più lascia pensare sul futuro del nostro Paese è che sono addirittura alcune associazioni di imprenditori che dichiarano, in pratica, la loro incapacità di gestire liberamente la propria attività, chiedendo di essere regolamentati.

➤ **Semplificazioni per liberare risorse per lo sviluppo**

a) Riduzione e razionalizzazione adempimenti sono indispensabili per la competitività

Quanto al tema delle semplificazioni, uno strumento utile ed efficace per lo sviluppo e la competitività delle imprese, e quindi del Paese, è la **riduzione e la razionalizzazione degli adempimenti amministrativi e burocratici.**

Negli ultimi anni sono state approvate alcune normative per la semplificazione (ad es. il d.l. n. 5/2012, convertito in l. n. 35/2012) ma, ancora una volta, la mancanza dei provvedimenti di attuazione ha reso le norme poco efficaci (si ricorda, ad esempio, che non sono stati ancora emanati dal Governo i regolamenti volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese).

Federdistribuzione è stata audita, nel febbraio 2014, dalla Commissione Bicamerale per la Semplificazione che ha avviato un'indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa e amministrativa.

La nostra Federazione ha evidenziato anche in quella sede la necessità, non più rinviabile, di **interventi concreti per una maggiore efficienza della pubblica amministrazione e per una reale semplificazione del quadro normativo**, in modo da rendere il sistema amministrativo più efficiente, trasparente e vicino alle imprese, così che queste siano messe in condizione di **risparmiare tempo e risorse (economiche ed umane) da dedicare ad attività che possano creare valore e dare un nuovo impulso alla produttività e alla competitività delle stesse, senza maggiori oneri**

per la finanza pubblica (nel documento che si lascia agli atti delle Commissioni riunite si riportano le nostre proposte di semplificazione, molte delle quali abbiamo presentato anche in Commissione Bicamerale).

b)Proseguire la strada intrapresa negli anni scorsi con leggi e non decreti attuativi

E' **necessario**, quindi, che **si prosegua sulla via** intrapresa negli ultimi anni per lo sviluppo ed il rilancio del Paese attraverso le **liberalizzazioni e la semplificazione, evitando però di ricorrere eccessivamente all'utilizzo dello strumento del decreto attuativo, che rischia in molti casi di rendere inoperanti le disposizioni normative.**

Riteniamo il provvedimento di cui andiamo a trattare quest'oggi, un'opportunità importante per portare avanti questo percorso con sempre maggior forza e per **dare un segnale di discontinuità reale da tutti i tentativi volti a riportare indietro il nostro Paese.**

2. ESAME DELLE MISURE CONTENUTE NEL DECRETO COMPETITIVITÀ

Si valutano positivamente diversi interventi contenuti nel decreto legge n. 91/2014, (c.d. "Decreto Competitività"): si citano a titolo di esempio la **detassazione degli investimenti in macchinari, le norme per la riduzione delle bollette elettriche, la razionalizzazione dei controlli, le disposizioni per un più agevole accesso al credito**

Il provvedimento per la competitività dovrebbe a nostro avviso essere migliorato e perfezionato, attraverso **modifiche ed integrazioni in grado di contribuire in modo più efficace al rilancio della competitività delle aziende, anche intervenendo con misure a costo zero per lo Stato ma che vadano a semplificare gli adempimenti**, che oggi rappresentano una voce di costo assai rilevante e un ostacolo all'impiego di risorse nelle attività di sviluppo.

Ci riferiamo in particolare a:

- ***Detassazione degli investimenti in macchinari (Art. 18)***

Il Decreto concede **un credito di imposta del 15 %** alle imprese di qualsiasi dimensione che effettuano, entro il 30 giugno 2015, **investimenti in macchinari necessari all'attività di impresa, eccedenti la media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti (con possibilità di escludere l'annualità in cui l'investimento è stato maggiore).**

Questa misura, che nelle sue diverse formulazioni (Tremonti-bis, Tremonti-ter) ha prodotto effetti assai positivi nel passato, **dovrebbe essere ampliata e resa più fruibile** attraverso:

- una **rimodulazione dell'importo del contributo previsto (20% anziché 15%)** o una **rivalutazione del criterio di definizione dell'agevolazione (deduzione** – es. 50 % come nella Tremonti-ter - anziché credito d'imposta); per quanto concerne infatti il criterio di credito di imposta attualmente individuato, riteniamo **opportuna una valutazione circa gli effetti concreti per le aziende**, che in un periodo di crisi come quello attuale rischiano di non poter sfruttare le potenzialità dell'agevolazione per incapienza delle imposte sulle quali utilizzare il credito.

- **l'estensione temporale** della misura (almeno un **triennio**);

- la **revisione** del riferimento alla **media degli investimenti effettuati negli anni precedenti**, utilizzando un parametro meno restrittivo quale, ad esempio, **"il 50% della media degli investimenti effettuati nei 5 periodi d'imposta precedenti"**. La previsione, così come ora formulata, limita fortemente l'incentivo agli investimenti, tanto più grave in un momento come l'attuale in cui si assiste già, in generale, ad una consistente riduzione degli stessi.

- **Bollette elettriche (art. 23 – 30)**

Il provvedimento in esame prevede misure positive per la **riduzione dei costi delle bollette elettriche per le utenze in media tensione e in**

bassa tensione con potenza impegnata non inferiore a 16,5 KW, diversi dai clienti residenziali e illuminazione pubblica.

La misura costituisce un **segnale importante per le imprese,** poiché rivedendo alcune agevolazioni oggi concesse a pochi (es. autoproduzione e fotovoltaico), si riduce il costo delle bollette elettriche per tutte le imprese in media e bassa tensione.

L'entità complessiva dei **risparmi** è valutata dal Governo in **1.500 milioni di euro l'anno** a regime (di cui circa 600 milioni di euro nel 2014).

Per quanto concerne i benefici derivanti agli utenti è da valutare che **le imprese** in **media tensione** sono più di **100.000** mentre i clienti **in bassa tensione** con potenza impegnata sopra i 16,5 kW sono circa **600.000** e i **consumi ad essi associabili sono circa 150 TeraWatt/ora (1 TWh = 1 milione di MWh)** (circa la metà del totale dei consumi nazionali). La distribuzione proporzionale (ad es. in ragione del consumo) potrebbe portare (a regime) ad una **significativa riduzione unitaria della spesa energetica di circa 10 euro /MWh.**

Se queste proiezioni sono corrette, giudichiamo molto positiva questa misura e ci auguriamo che non vengano fatti passi indietro nell'iter di conversione del decreto, ma anzi **che si prosegua in questa direzione, dando piena attuazione al programma previsto.**

- **Razionalizzazione nelle attività di controllo sulle imprese (Art. 1)**

L'articolo 1 del Decreto prevede **misure di razionalizzazione e semplificazione delle attività di controllo limitatamente a favore delle imprese agricole.**

Prendiamo quindi lo stimolo dal provvedimento che condividiamo per proporre di introdurre per tutte le attività economiche (e non solo per le imprese agricole) una norma che disciplini un **sistema di gestione dei controlli in grado di contribuire concretamente alla razionalizzazione e semplificazione degli stessi**, per liberare risorse da utilizzare per il rilancio e la competitività dell'impresa.

Riteniamo che diseconomie nell'organizzazione e gestione dei controlli da parte della pubblica amministrazione, oltre che **arreare un costo allo Stato, rallentino o impediscano in molti casi il normale svolgimento delle attività dell'impresa**, aggravandone i costi senza alcuna utilità ai fini della verifica della correttezza dei comportamenti.

Nel febbraio 2013, in attuazione del D.L. 5/2012 convertito con L. 35/2012 (art. 14, comma 5), **erano state definite** delle **linee guida sull'attività di controllo** che le diverse amministrazioni avrebbero dovuto seguire nell'effettuazione delle verifiche. Si tratterebbe di **rendere operative per legge queste indicazioni**, che sono certamente esaustive delle esigenze di semplificazione e maggiore efficienza nell'attività di controllo, ma che hanno oggi un carattere di mero indirizzo. **Occorrerebbe altresì definire un regime sanzionatorio a carico delle amministrazioni che non si attengono alle regole di trasparenza e correttezza nella gestione dei controlli alle imprese.**

3. Ulteriori proposte di misure da inserire ex novo nel provvedimento

Nel testo che depositiamo agli atti delle Commissioni riunite si riporta l'elenco dettagliato di proposte da pag. 9.

a. Agevolazioni fiscali per le imprese che effettuano interventi di ammodernamento del patrimonio immobiliare

Al fine di raggiungere l'obiettivo proposto è necessario, a nostro avviso, che siano previsti i seguenti interventi normativi:

- **Ristrutturazioni: estensione della detrazione attualmente prevista del 50 % per il 2014** (e del 40% per il 2015, per ritornare al 36 % nel 2016) **delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio anche per i soggetti IRES ed innalzamento della spesa massima agevolabile** (attualmente 96.000 €), **con mantenimento dell'aliquota del 50 % in via strutturale.**
- **Riqualificazione energetica degli edifici: aumento limiti massimi di importo detraibile (es. 200.000 euro) per l'agevolazione che attualmente è prevista al 65% per il 2014** (e del 40% per il 2015); **rendere questa misura strutturale o prolungata nel tempo** (secondo l'attuale normativa la misura non sarà più in vigore dal 2016 e gli interventi di riqualificazione saranno agevolabili come ristrutturazioni al 36 %), **con mantenimento dell'aliquota del 65 %.**

b. Riduzione dell'aliquota Irap

L'IRAP è una forma di tassazione priva di logica, finalità e giustificazione, tanto più in un periodo di crisi e di elevatissima disoccupazione, nel quale **pare assurdo tassare un'impresa, sulla base della forza lavoro che utilizza.**

Questa tassa rappresenta un forte freno per le aziende ad assumere (più dipendenti = più tasse) e, di conseguenza, **impedisce alle imprese ed al Paese di crescere,** svilupparsi **ed essere più competitivi.**

Un primo passo per la riduzione dell'Irap è stato fatto con il recente d.l. n. 66/2014, convertito in l. n. 89/2014, che all'art. 2 prevede la riduzione dell'aliquota Irap dal 3,9% al 3,5% (circa il 10%). Questa misura però non è sufficiente, considerata la riduzione minima che è stata prevista. Occorre invece un coraggioso intervento per una diminuzione sensibile dell'aliquota (almeno del 50%, portando l'aliquota sotto il 2%), con **l'auspicio di arrivare in un biennio alla sua totale abrogazione.**

c. Agevolazioni per l'interconnessione tra e-commerce e negozi fisici

Gli esercizi commerciali, a prescindere dalla loro collocazione (centri storici, periferie, provincia, zone turistiche, ecc.) e dimensione (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita) devono oggi sapersi confrontare con le nuove formule di vendita e reinventarsi sul piano dei servizi e dell'offerta commerciale proposta.

Tutte le realtà commerciali non possono più continuare ad ignorare l'e-commerce e le vendite on-line.

Uno dei modi migliori per garantire il giusto equilibrio tra commercio on line e negozio fisico è quello della loro "interconnessione", nel senso che il punto di vendita fisico continua a svolgere la sua funzione principale di offerta di uno spazio di contatto diretto con il consumatore e allo stesso tempo si attiva uno spazio di vendita virtuale (**multicanalità**).

Al fine di incentivare queste nuove modalità di vendita, che rappresentano un'innovazione storica per il settore del commercio, **andrebbe a nostro avviso prevista un'agevolazione fiscale ossia un credito d'imposta a favore delle imprese di qualunque dimensione che intendano investire in strumenti e progetti di interconnessione tra diverse formule distributive (es. investimenti informatici e sulla logistica).**

d. Semplificare gli adempimenti amministrativi

Uno **strumento** che a nostro avviso può concretamente contribuire allo **sviluppo ed alla competitività delle imprese** è la **semplificazione degli adempimenti amministrativi e burocratici**: per svolgere queste pratiche le imprese sono costrette a dedicare rilevanti risorse in termini di costi, oneri e tempi (**si pensi che un'impresa della Distribuzione Moderna Organizzata dedica in un anno risorse pari all' 1,15% del proprio fatturato** – Fonte: *Trade Lab* 2010).

La Pubblica Amministrazione deve diventare un alleato delle imprese e dei cittadini, non un avversario da temere o dal quale fuggire. Ne è un

esempio classico di come si debba lavorare in tal senso ciò che è avvenuto sull'utilizzo della SCIA: nel d.l. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, all'articolo 3, comma 3, **era previsto che a partire dal 30 settembre 2012 avesse luogo la diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi**. Entro il 31 dicembre 2012, il Governo era autorizzato ad adottare uno o più regolamenti con i quali dovevano essere individuate le disposizioni abrogate e definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio sopra indicato.

Anche la **Commissione Attività produttive della Camera**, nell'esame (agosto 2013) della **Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese**, aveva approvato una proposta di risoluzione, presentata dal relatore Raffaello Vignali (PDL), che **prevedeva un maggiore utilizzo di strumenti quali la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), le autocertificazioni e la certificazione volontaria**. In particolare tale risoluzione **impegnava il Governo**, tra le altre cose, **a prevedere un maggiore utilizzo di strumenti quali la SCIA, le autocertificazioni e la certificazione volontaria**, fatti salvi i requisiti richiesti per l'esercizio delle attività soggette a SCIA e i regimi autorizzatori giustificati da motivi imperativi di interesse generale; **a dare seguito alle disposizioni in materia di liberalizzazione e semplificazione**, procedendo, nelle materie di competenza statale, per aree di regolazione, nel presupposto che le **regioni** seguitassero ad esercitare le proprie **competenze in materia di regolazione** delle attività economiche **in base ai principi indicati dal**

legislatore statale, che ha agito nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di concorrenza. Anche questo percorso è rimasto lettera morta.

La riduzione degli oneri amministrativi rappresenta quindi **un fattore chiave per liberare risorse e dare un nuovo impulso alla produttività e alla competitività delle imprese senza incrementare la spesa pubblica.**

Sono quindi necessari **interventi normativi concreti che garantiscano una maggiore efficienza della P.A. ed una effettiva semplificazione dell'ordinamento legislativo.**

In questo contesto è **necessario valutare anche se alcune semplificazioni possano essere accordate solo per determinate categorie di contribuenti,** trovando fondamento nel fatto che alcuni settori hanno, per loro natura, delle caratteristiche che le rendono fiscalmente affidabili e strutturalmente orientate al rispetto delle norme, **tenendo quindi in debito conto il grado di *compliance* delle imprese e quindi coniugando il concetto di affidabilità con minori adempimenti amministrativi.**

Federdistribuzione ha ipotizzato alcune semplificazioni nella gestione delle attività di impresa. In particolare segnaliamo:

- Abrogazione dell'autorizzazione preventiva per l'apertura di qualsiasi nuova attività commerciale. Sostituzione con la SCIA
- Abrogazione della responsabilità solidale e delle sanzioni negli appalti e subappalti
- Interventi su articolo 62 del d.l. 1/2012
- Semplificazioni nella gestione degli imballaggi
- Semplificazione del SISTRI
- Semplificazioni nelle operazioni promozionali
- Semplificazioni sull'utilizzo dei sacchetti per la spesa (shopper)
- Razionalizzazione dei questionari Istat
- Semplificare contratti di locazione
- Semplificazioni nella vendita del pane confezionato
- Semplificazioni pagamenti bollette per energia elettrica
- Esonero obbligo tenuta del registro degli zuccheri nel commercio all'ingrosso
- Esonero dall'obbligo della dichiarazione di giacenza vini
- Semplificazioni procedure UVAC
- Semplificazioni nei contratti di affidamento di reparto

Senato della Repubblica

Commissioni riunite

Industria e Territorio

AUDIZIONE FEDERDISTRIBUZIONE SU

AS. 1541

Disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea".

PROPOSTE FEDERDISTRIBUZIONE PER LA COMPETITIVITA'

1. Osservazioni introduttive

Il provvedimento su cui siamo chiamati ad esprimere oggi le nostre valutazioni, **rappresenta certamente un primo passo per il rilancio della competitività del Paese, ma resta a nostro avviso ancorato a potenzialità di intervento ancora inesprese, che probabilmente potranno emergere nell'iter di conversione del decreto.** Riteniamo infatti che con questa legge si debbano attuare da subito misure ben più incisive su molti fronti per rilanciare la nostra economia, a partire da quelle di semplificazione, di rafforzamento e attuazione delle liberalizzazioni, di incentivo per lo sviluppo delle imprese.

Giudichiamo positivamente le misure a favore del settore agricolo e dei nostri prodotti agroalimentari (Made in Italy). Rileviamo peraltro come l'agricoltura benefici già di importanti sostegni europei e nazionali (la PAC prevede l'erogazione di 42 miliardi alle aziende del nostro Paese ai quali si aggiungono circa 11, 4 miliardi di finanziamenti italiani) e come sia forse opportuno collegare ulteriori misure di agevolazione al valore aggiunto che le imprese del comparto agricolo riescono a creare a fronte dell'erogazione di finanziamenti pubblici, premiando così, come ha espresso il 30 giugno scorso il Presidente dell'Antitrust "una competizione basata sui meriti, contro un modello di capitalismo fondato sulle relazioni tra grandi poteri economici e sulla protezione nei confronti dei concorrenti".

Poiché il provvedimento oggi in esame tratta di competitività, non possiamo che affrontare in questa sede due temi che impattano fortemente sulla competitività delle imprese e del mercato come le liberalizzazioni e le semplificazioni.

Nel periodo di maggiore crisi per l'Italia (fine 2011 e inizio 2012) siano stati emanati dal Governo alcuni provvedimenti contenenti una serie di misure necessarie al rilancio del Paese, attraverso la definizione del fondamentale **principio di liberalizzazione delle attività economiche (in particolare art. 31 del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 - cd. Decreto "Salva Italia", art. 1 del d.l. 1/2012, convertito in legge 27/2012 cd. "Cresci Italia", d.l. 5/2012, convertito in legge 35/2012)**. Era quindi chiara al legislatore italiano, già dal 2011, la necessità, per il rilancio dell'economia nazionale, lo sviluppo e la competitività del Paese, di liberare le imprese da tutta una serie di lacci, vincoli, ostacoli, inutili e ingiustificate frammentazioni territoriali.

Questo processo di liberalizzazione e semplificazione **sembrava rappresentare un punto di non ritorno** per il nostro Paese, che pareva finalmente avviato a una nuova stagione di riforme e cambiamenti in grado di rendere l'Italia uno Stato più moderno, più adatto all'attività di impresa, capace di attrarre investimenti esteri e di rilanciare la domanda interna: insomma, un Paese al passo con gli altri Stati europei.

Quanto avviato nel 2011 non è però stato portato a pieno compimento, in quanto **mancano ancora molti provvedimenti di attuazione.** In particolare, **non c'è stato adeguamento delle legislazioni locali ai principi di liberalizzazione (es. adeguamento ai principi di cui all'articolo 31, comma 2 sulla liberalizzazione delle attività commerciali che doveva avvenire entro il 31 dicembre 2012) e non sono stati emanati i regolamenti governativi, previsti dall'art. 1, comma 3 del decreto "Cresci Italia",** per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso della P.A. e per disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione. Ciò inevitabilmente protrae l'incertezza sulla concreta applicazione delle liberalizzazioni.

A ciò si aggiunga che, ancora oggi, si verificano ripetuti **tentativi di ingerenza da parte delle amministrazioni locali** che, pur non avendo alcun potere sulla **materia della concorrenza** (che è di **competenza esclusiva dello Stato, come più volte chiarito dalla Corte costituzionale** – cfr., tra tutte, la sentenza n. 299/2012), continuano in molti casi ad emanare provvedimenti che introducono ingiustificati limiti ed ostacoli burocratici e amministrativi alla liberalizzazione delle attività economiche e degli esercizi commerciali, complicando il quadro normativo anziché semplificarlo.

Nonostante gli interventi della Corte Costituzionale e dell'Antitrust a tutela della corretta attuazione delle norme sulle liberalizzazioni, ci troviamo, a distanza di quasi tre anni dall'entrata in vigore dei provvedimenti sopra citati, a constatare come resti ancora molto, forse troppo, da fare per raggiungere gli obiettivi che ci eravamo dati nel 2011. Ciò che peraltro sconcerta maggiormente è che non solo non si è data attuazione piena alle riforme previste già dal 2011 ma, anzi, si assiste a **costanti azioni finalizzate ad un ritorno al passato.**

Ne sono un esempio gli interventi sull'articolo 31, comma 2 del "Salva Italia", disposizione che ha **introdotto nel nostro ordinamento il fondamentale principio per cui "costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali"** (**prima parte del comma 2**), attribuendo inoltre agli imprenditori del commercio (così come già accade nell'industria, nella ristorazione ecc.), la facoltà di gestire in **piena libertà gli orari** dei propri punti vendita (**comma 1**).

Con un blitz notturno nell'iter di conversione in legge del DL. 69/2013 cd. "Decreto Fare", è stata modificata la normativa sopra citata, nel **tentativo di reintrodurre la competenza degli enti locali a prevedere interdizioni e limitazioni di aree nelle quali si può esercitare l'attività economica.** Questa modifica ha poi comportato la **necessità di interventi da parte del Ministero dello Sviluppo economico, dell'Antitrust e della Corte Costituzionale**, che si sono trovate a dover riaffermare e ribadire principi e corrette interpretazioni normative per mantenere una legittimità alla norma nella versione modificata nell'agosto 2013. In pratica si riafferma a pieno quanto era previsto prima della modifica, rendendo palese l'inutilità, la superficialità e la demagogia con cui capita a volte che si intervenga legislativamente.

Addirittura, assistiamo oggi ad un **tentativo di annullare o comunque ridimensionare sensibilmente** l'unica riforma di liberalizzazione già pienamente attuata: **la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali (art. 31, comma 1 del Decreto Salva Italia).**

Questo processo di liberalizzazione ha rappresentato un impulso positivo dal punto di vista economico, consentendo di erogare più salari, incrementando l'occupazione e contribuendo a sostenere i consumi. Ha inoltre portato **un generale miglioramento del servizio offerto al consumatore**, mettendo l'imprenditore del settore del commercio nella condizione di adeguarsi alle nuove esigenze dei cittadini e quindi di essere libero di determinare modalità di svolgimento della propria attività.

Per un ritorno al passato del tutto anacronistico sugli orari, che fa arretrare il nostro Paese sulla strada delle riforme, si stanno tenendo numerose riunioni parlamentari,

con una commissione e un comitato ristretto fortemente impegnato a definire modifiche normative che limitino l'iniziativa imprenditoriale, reintroducendo vincoli e regole nella gestione degli esercizi, affidando anche competenze sulla materia della concorrenza ad enti locali che, come chiarito ripetutamente dalla Corte costituzionale, non hanno alcun potere in merito. L'intrusione del legislatore e delle autorità pubbliche territoriali (Regioni e Comuni) su profili essenziali della libertà economica è irragionevole, illegittima e contrasta con significati del diritto costituzionale ed europeo in tema di concorrenza e viola, quindi, gli articoli 3, 41 e 117, comma 1 della Costituzione.

Ciò che più lascia pensare sul futuro del nostro Paese è che sono addirittura alcune associazioni di imprenditori che dichiarano, in pratica, la loro incapacità di gestire liberamente la propria attività, chiedendo di essere regolamentati.

Accogliamo con **grande favore e condividiamo in pieno le parole del Presidente dell'Antitrust nella Relazione annuale del 30 giugno scorso**, relativamente alla **necessità di procedere sui processi di liberalizzazione** dell'economia.

Di particolare rilievo il fatto, sottolineato dal Presidente Pitruzzella, che l'attività dell'Autorità, il cui potere di advocacy è stato rafforzato con il "Salva Italia", sia svolta in un ambito di relazioni stabili con le Commissioni parlamentari, richiamando anche **la necessità che il mondo delle Istituzioni, nazionali e locali, presti il giusto ascolto alle segnalazioni dell'Antitrust** nell'ambito della propria attività normativa, affinché tutti i provvedimenti siano orientati a garantire un solido ambito di concorrenza.

Come afferma il Presidente dell'Antitrust, **"solo in questo modo si riuscirà a privilegiare un modello di sviluppo del Paese moderno e innovativo"**, ispirato a una concezione aperta dell'economia e della società, dove è centrale una competizione basata sui meriti, contro un modello di capitalismo fondato sulle relazioni tra grandi poteri economici e sulla protezione nei confronti dei concorrenti.

Quanto al tema delle semplificazioni, uno strumento utile ed efficace per lo sviluppo e la competitività delle imprese, e quindi del Paese, è la riduzione e la razionalizzazione **degli adempimenti amministrativi e burocratici**. Negli ultimi anni sono state approvate alcune normative per la semplificazione (ad es. il d.l. n. 5/2012, convertito in l. n. 35/2012) ma, ancora una volta, la mancanza dei provvedimenti di attuazione ha reso le norme poco efficaci (si ricorda, ad esempio, che non sono stati ancora emanati dai Governo i regolamenti volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese).

Federdistribuzione è stata audita, nel febbraio 2014, dalla Commissione Bicamerale per la Semplificazione che ha avviato un'indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa e amministrativa. Federdistribuzione ha evidenziato anche in quella sede la necessità, non più rinviabile, di **interventi concreti per una maggiore efficienza della pubblica amministrazione e per una reale semplificazione del quadro normativo**, in modo da rendere il sistema amministrativo più efficiente, trasparente e vicino alle imprese, così che queste siano messe in condizione di **risparmiare tempo e risorse (economiche ed umane) da dedicare ad attività che possano creare valore e dare un nuovo impulso alla produttività e alla competitività delle stesse, senza maggiori oneri per la finanza pubblica**.

Ci aspettiamo a breve sull'argomento semplificazioni, così come anticipato dal Presidente della Commissione Bicamerale per la semplificazione nella sua relazione finale del 31 marzo 2014,

l'emanazione di un provvedimento specifico che metta finalmente ordine alle tante complicazioni del nostro Paese, tenendo conto anche di tutte le proposte e osservazioni che sono arrivate dai diversi settori.

E' necessario, quindi, che si prosegua sulla via intrapresa negli ultimi anni per lo sviluppo ed il rilancio del Paese attraverso le liberalizzazioni e la semplificazione, **evitando però di ricorrere eccessivamente all'utilizzo dello strumento del decreto attuativo, che rischia in molti casi di rendere inoperanti le disposizioni normative.**

Riteniamo il provvedimento di cui trattiamo quest'oggi, un'opportunità importante per portare avanti questo percorso con sempre maggior forza e per **dare un segnale di discontinuità reale da tutti i tentativi volti a riportare indietro il nostro Paese.**

2. Esame delle misure contenute nel Decreto Competitività

Le misure contenute nel **decreto legge n. 91/2014, c.d. "Decreto Competitività"**, rappresentano un passo importante verso il rilancio e lo sviluppo del Paese, anche se molta strada deve essere ancora percorsa per trasformare il nostro Stato in un Paese moderno. Si valutano positivamente alcuni degli interventi contenuti nel provvedimento a favore delle imprese, quali ad esempio la detassazione degli investimenti in macchinari, le disposizioni per un più agevole accesso al credito, le norme per la riduzione delle bollette elettriche, la razionalizzazione dei controlli sulle imprese agricole, interventi in materia ambientale.

Si rileva, peraltro, come tali misure siano favorevoli in linea di principio, ma potrebbero rivelarsi di limitata efficacia quanto agli effetti concreti di rilancio dell'economia e delle imprese.

Il provvedimento per la competitività dovrebbe a nostro avviso essere migliorato e perfezionato, attraverso **modifiche ed integrazioni in grado di contribuire in modo più efficace al rilancio della competitività delle aziende, anche intervenendo con misure a costo zero per lo Stato ma che vadano a semplificare gli adempimenti per cittadini ed imprese**, che oggi rappresentano una voce di costo assai rilevante e un ostacolo all'impiego di risorse nelle attività di sviluppo.

Si riportano di seguito alcune proposte di intervento correttive del testo:

- **Detassazione degli investimenti in macchinari (Art. 18)**

Il Decreto Competitività contiene un'agevolazione, ossia un contributo del 15 per cento erogato sotto forma di credito di imposta, alle imprese di qualsiasi dimensione che effettuano, entro il 30 giugno 2015, investimenti in macchinari necessari all'attività di impresa, eccedenti la media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti.

Riteniamo tuttavia necessario che questa misura, che ha prodotto effetti assai positivi nel passato sulle imprese dei diversi settori, possa essere più ampia e di più agevole fruibilità, attraverso:

- una rimodulazione dell'importo del contributo (20% anziché 15%) o una rivalutazione del criterio di definizione dell'agevolazione (deduzione anziché credito d'imposta); per quanto

concerne il criterio di credito di imposta attualmente individuato, riteniamo infatti opportuna una valutazione circa gli effetti concreti per le aziende, che in un periodo di crisi come quello attuale rischiano di non poter sfruttare le potenzialità dell'agevolazione per incapienza delle imposte sulle quali utilizzare il credito.

- l'estensione temporale della misura (almeno un triennio);
- la revisione del riferimento alla media degli investimenti effettuati negli anni precedenti, utilizzando un parametro meno restrittivo quale, ad esempio, "il 50% della media degli investimenti effettuati nei 5 periodi d'imposta precedenti". La previsione, così come ora formulata, limita fortemente l'incentivo all'investimento, tanto più grave in un momento come l'attuale in cui si assiste già, in generale, ad una consistente riduzione degli stessi.

- **Bollette elettriche (artt. 23 – 30)**

Le disposizioni del Capo III del decreto competitività prevedono anche misure per la riduzione dei costi delle bollette elettriche per le utenze in media tensione e in bassa tensione con potenza impegnata non inferiore a 16,5 KW diversi dai clienti residenziali e illuminazione pubblica.

La misura costituisce un segnale importante per le imprese, poiché rivedendo alcune agevolazioni oggi concesse a pochi (sconto ai dipendenti previsti dal Ccnl del settore elettrico, riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse, rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato, esenzione dal pagamento degli oneri di sistema per le imprese che effettuano auto-provvigionamento da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, incentivi al fotovoltaico), si riduce il costo delle bollette elettriche per tutte le imprese in media e bassa tensione (nei limiti sopra indicati).

L'entità complessiva dei risparmi è valutata dal Governo pari a 1.500 milioni di euro l'anno a regime (di cui circa 600 milioni di euro nel 2014).

La metodologia adottata è quella di andare a rimodulare alcuni istituti presenti nell'ambito della normativa e della regolamentazione del settore elettrico ottenendo un margine ripartibile sulle bollette elettriche in termini di riduzione dell'onere economico per l'approvvigionamento di energia elettrica.

Per quanto concerne i benefici derivanti agli utenti è da valutare che le imprese in media tensione sono più di 100.000 mentre i clienti in bassa tensione con potenza impegnata sopra i 16,5 kW sono circa 600.000 e i consumi ad essi associabili sono circa 150 TWh (circa la metà del totale dei consumi nazionali). La distribuzione proporzionale (ad es. in ragione del consumo) porterebbe (a regime) ad una riduzione unitaria della spesa energetica di circa 10 euro /MWh.

Condividiamo quindi questa misura e ci auguriamo che non vengano fatti passi indietro, ma anzi che si prosegua in questa direzione, dando piena attuazione al programma previsto.

- **Razionalizzazione nelle attività di controllo sulle imprese (Art. 1)**

L'articolo 1 del Decreto prevede misure di razionalizzazione e semplificazione delle attività di controllo limitatamente a favore delle imprese agricole.

Non si comprendono le ragioni che hanno portato il legislatore a prevedere una disposizione così selettiva, considerato che tutte le tipologie di imprese sono costantemente e ripetutamente oggetto di controlli spesso sovrapposti e non coordinati. Si propone, dunque, di introdurre nel provvedimento una norma che disciplini un **sistema di gestione dei controlli in grado di contribuire concretamente alla razionalizzazione e semplificazione degli stessi**, permettendo quindi a tutte le attività economiche di liberare risorse da utilizzare per il rilancio e la competitività dell'impresa.

Una diseconomia nell'organizzazione e gestione dei controlli da parte della pubblica amministrazione, oltre che arrecare un costo allo Stato, rallenta o impedisce in molti casi il normale svolgimento delle attività dell'impresa, aggravandone i costi senza alcuna utilità ai fini della verifica della correttezza dei comportamenti.

A ciò si aggiunga che spesso gli enti che effettuano i controlli non sono tra loro coordinati, pertanto, una stessa impresa può subire più verifiche della stessa natura da parte di diverse Autorità che si sovrappongono (anche con prescrizioni finali differenti). A titolo esemplificativo, si evidenzia come nei controlli ambientali, possano intervenire il Comando della tutela per l'ambiente dei Carabinieri, il Nucleo anti-soffisticazioni sempre dei Carabinieri, il Corpo Forestale, la Guardia di Finanza, l'Arpa, le Asl e la Polizia Municipale.

Nel 2013 (febbraio 2013) in attuazione del D.L. 5/2012 convertito con L. 35/2012 (art. 14, comma 5), erano state definite delle **linee guida sull'attività di controllo** che le diverse amministrazioni avrebbero dovuto seguire nell'effettuazione delle verifiche. Si tratterebbe di **rendere operative per legge queste indicazioni**, che sono certamente esaustive delle esigenze di semplificazione e maggiore efficienza nell'attività di controllo, ma che hanno oggi un carattere di mero indirizzo. Occorrerebbe altresì definire un regime sanzionatorio a carico delle amministrazioni che non si attengono alle regole di trasparenza e correttezza nella gestione dei controlli alle imprese.

- Tematiche ambientali (Art. 14 - 15)

Sistri

E' stato recentemente pubblicato il **Decreto Ministeriale (Ambiente) del 24 aprile 2014** che disciplina le modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché di specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire (ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

Il provvedimento ha previsto l'obbligo di adesione al Sistri solo per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che abbiano più di 10 dipendenti.

Si tratta di una previsione ingiustificata e incomprensibile, in quanto un'eventuale deroga dovrebbe basarsi sulla quantità effettiva dei rifiuti pericolosi prodotti e non sul numero dei lavoratori impiegati. Paradossalmente è esonerata un'impresa che con pochissimi addetti gestisce quantità assai rilevanti di rifiuti pericolosi mentre non lo è una grande impresa, che per natura di attività ha più di 10 addetti ma che produce quantitativi irrisori di rifiuti pericolosi. Il Decreto per la competitività, considerata che tratta la materia Sistri, potrebbe

essere lo strumento opportuno per intervenire sull'argomento, escludendo le imprese che producono fino a 10 metri cubi.

Imballaggi

In tema di imballaggi, la conversione in legge del Decreto in esame potrebbe rappresentare l'occasione per chiarire alcuni aspetti controversi. Secondo l'attuale contesto normativo, diversi imballaggi prodotti nell'ambito della logistica devono essere considerati rifiuti. Ciò comporta notevoli difficoltà pratiche per le imprese in quanto le semplificazioni previste dalla normativa non sono state ancora introdotte (art. 180-*bis* D.lgs. 152/2006) e gli adempimenti ordinari sono, laddove non impossibili, comunque molto costosi.

In particolare, poiché molte imprese non sono dotate di un proprio parco mezzi autorizzato o autorizzabile al trasporto di rifiuti in regime semplificato e gli operatori che effettuano le consegne non dispongono di mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti in conto terzi, i rifiuti di imballaggio non possono legittimamente viaggiare, in *reverse logistic*, dai luoghi di consegna ai magazzini centrali o altri *transit point* logistici, ma devono essere depositati presso i luoghi di consegna (molto spesso privi di adeguati spazi e ubicati nei centri storici cittadini), per poi essere prelevati da altri mezzi specifici in un autonomo giro. Questo comporta inevitabilmente costi, ma anche un aggravamento dell'impatto ambientale e sociale associato ai trasporti, che appare irragionevole considerato che stiamo parlando di materiali che sino ad un attimo prima hanno imballato merci, costituiti per lo più da polietilene, plastica, legno, polistirolo, carta e cartone.

Sarebbe pertanto opportuno introdurre procedure semplificate per la movimentazione dei rifiuti da imballaggio, così come avvenuto per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ritirate dai consumatori al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura ("uno contro uno").

ALLEGATO A

Ulteriori proposte di misure da inserire nel provvedimento

1. Agevolazioni fiscali per le imprese che effettuano interventi di ammodernamento del patrimonio immobiliare

La crisi economica di questi ultimi anni ha colpito tutti i Paesi industrializzati, alcuni in modo anche molto pesante, con impatti relevantissimi sui livelli occupazionali (Usa, UK, Spagna). Anche in Italia questa crisi ha manifestato in modo pesante i suoi effetti che non sembrano in netto miglioramento neanche per il 2014.

Diviene quindi assolutamente necessario definire alcuni interventi che permettano alle aziende di rilanciarsi, per contribuire concretamente allo sviluppo e alla competitività del nostro Paese.

Per liberare risorse in questa direzione è necessario prevedere **agevolazioni fiscali importanti** che consentano di affrontare e promuovere gli investimenti con un rinnovato clima di fiducia nonostante il ciclo economico negativo.

Accanto quindi alla detassazione degli investimenti in macchinari (art. 18 del Decreto Competitività), occorre prevedere **agevolazioni** per gli interventi di **ristrutturazione ed efficientamento delle strutture immobiliari delle imprese**.

Con particolare riferimento al settore del commercio e della **Distribuzione Moderna Organizzata (DMO)**, si evidenzia come quest'ultima, nel periodo pre-crisi, abbia realizzato ogni anno **investimenti per 2,2 mld di euro** (3,6 mld considerando anche la parte immobiliare). Gli stessi hanno attivato un forte indotto, un volano economico che ha avuto immediate ricadute sul tessuto delle PMI locali.

L'attuale situazione di crisi ha però cambiato questo *trend*, bloccando un processo che potrebbe invece essere riavviato, se alle imprese del commercio si rendesse più conveniente la ristrutturazione dei negozi, ne deriverebbe un maggiore **impulso allo sviluppo economico del sistema e maggiori entrate per lo Stato** (ad esempio, più IVA e IRES).

La proposta è dunque di prevedere sgravi fiscali alle aziende (non solo del commercio) che investono nel recupero e nella maggiore efficienza del patrimonio edilizio.

Al fine di raggiungere l'obiettivo proposto è necessario, a nostro avviso, che siano previsti i seguenti interventi normativi:

- **estensione della detrazione del 36%** (50% per il 2014, 40% per il 2015) **delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio anche per i soggetti IRES;**
- **aumento limiti massimi di importo (200.000 euro) sui quali calcolare la detrazione del 55%** (65% per il 2014, 40% per il 2015), **delle spese sostenute per la riqualificazione energetica** degli edifici;
- innalzamento **stabile e non transitorio** delle soglie di detraibilità del 50% per le ristrutturazioni e **previsione a regime** della agevolazione del 65% per la riqualificazione energetica.

2. Riduzione dell'aliquota Irap

Una delle imposte più odiate dalle imprese e che non trova riscontro in alcun altro ordinamento comunitario è **l'imposta regionale sulle attività produttive (Irap)**. Si tratta infatti di una forma di tassazione priva di logica, finalità e giustificazione, tanto più in un periodo di crisi e di elevatissima disoccupazione nel quale pare assurdo tassare un'impresa, sulla base della forza lavoro che utilizza.

E' di tutta evidenza come questa tassa rappresenti un forte freno per le aziende ad assumere (più dipendenti = più tasse) e, di conseguenza, impedisce alle imprese ed al Paese di crescere, svilupparsi ed essere più competitivi.

Un primo passo per la riduzione dell'Irap è stato fatto con il recente d.l. n. 66/2014, convertito in l. n. 89/2014, che all'art. 2 prevede la riduzione dell'aliquota Irap dal 3,9% al 3,5%. Questa misura però non è sufficiente, considerata la riduzione minima che è stata prevista. Occorre invece un coraggioso intervento per una diminuzione sensibile dell'aliquota (almeno del 50%), con l'auspicio di arrivare in un biennio alla sua **totale abrogazione**.

3. Agevolazioni per l'interconnessione tra e-commerce e negozi fisici

Gli esercizi commerciali, a prescindere dalla loro collocazione (centri storici, periferie, provincia, zone turistiche, ecc.) e dimensione (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita) devono oggi sapersi confrontare con le nuove formule di vendita e reinventarsi sul piano dei servizi e dell'offerta commerciale proposta. **Tutte le realtà commerciali non possono più continuare ad ignorare l'e-commerce e le vendite on-line.**

Ciò naturalmente non significa che in futuro i negozi fisici dovranno sparire, perché svolgono comunque una funzione insostituibile, ma semplicemente dovranno fare i conti con una clientela che è cambiata nelle modalità di fare acquisti, nelle esigenze, nei tempi dedicati alla spesa, ecc. A tutto ciò l'esercizio commerciale tradizionale deve sapersi rapportare ed adeguare.

Uno dei modi migliori per garantire il giusto equilibrio tra commercio on line e negozio fisico è quello della loro "interconnessione", nel senso che il punto di vendita fisico continua a svolgere la sua funzione principale di offerta di uno spazio di contatto diretto con il consumatore e allo stesso tempo si attiva uno spazio di vendita virtuale.

In altre parole, il nuovo commercio potrà andare dalla sola vendita *on-line*, alla vendita effettiva *on-line* di tutto ciò che è anche venduto nel negozio fisico, all'uso della vendita *on-line* soltanto per alcuni prodotti, alla prenotazione tramite il sito internet ed il ritiro presso il negozio, oppure ancora all'utilizzo del negozio fisico solo come "vetrina" e prova dei prodotti che poi vengono acquistati *on-line* (ad esempio, anche utilizzando computer situati presso lo stesso punto vendita). La vendita richiede in sostanza che negozio come spazio fisico e negozio virtuale siano integrati e interconnessi all'interno di una precisa strategia di commercio: uno deve essere di rinforzo all'altro.

Al fine di incentivare queste nuove modalità di vendita, che rappresentano un'innovazione storica per il settore del commercio, andrebbe a nostro avviso prevista un'agevolazione fiscale ossia un **credito d'imposta a favore delle imprese di qualunque dimensione che intendano investire in strumenti e progetti di interconnessione tra diverse formule distributive.**

4. Semplificare gli adempimenti

Come accennato in premessa, uno strumento che a nostro avviso può concretamente contribuire allo sviluppo ed alla competitività delle imprese è la **semplificazione degli adempimenti amministrativi e burocratici**: per svolgere queste pratiche le imprese sono costrette a dedicare rilevanti risorse in termini di costi, oneri e tempi (si pensi che un'impresa della Distribuzione Moderna Organizzata dedica in un anno risorse pari all' 1,15% del proprio fatturato – Fonte: *Trade Lab* 2010).

La Pubblica Amministrazione deve diventare un alleato delle imprese e dei cittadini, non un avversario da temere o dal quale fuggire. Serve meno burocrazia e più semplificazione per una maggiore efficienza di sistema. E' necessario rendere più fluidi i rapporti tra soggetti, per **recuperare tempi e risorse da dedicare ad attività che possano creare valore**. La **riduzione di tali oneri rappresenta un fattore chiave per liberare risorse e dare un nuovo impulso alla produttività e alla competitività delle imprese** senza incrementare la spesa pubblica.

Alcune delle raccomandazioni formulate dalla Commissione europea all'Italia, nel luglio 2013 e questo giugno, riguarda proprio la de-burocratizzazione e la semplificazione, l'attuazione della legge delega di riforma fiscale (legge n. 23/2014) entro marzo 2015, nonché lo sviluppo del rispetto degli obblighi tributari, rafforzando la prevedibilità del fisco, semplificando le procedure e modernizzando l'amministrazione fiscale.

Sono quindi necessari **interventi normativi concreti che garantiscano una maggiore efficienza della P.A. ed una effettiva semplificazione dell'ordinamento legislativo**.

In questo contesto è **necessario valutare anche se alcune semplificazioni possano essere accordate solo per determinate categorie di contribuenti**, trovando fondamento nel fatto che alcune imprese hanno, per loro natura, delle caratteristiche che le rendono fiscalmente affidabili e strutturalmente orientate al rispetto delle norme, **tenendo quindi in debito conto il grado di compliance delle imprese**.

Alcune possibili semplificazioni nella gestione delle attività di impresa

- Abrogazione dell'autorizzazione preventiva per l'apertura di qualsiasi nuova attività commerciale. Sostituzione con la SCIA

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale) senza attendere i controlli preventivi da parte degli enti competenti. La SCIA, infatti, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 241/1990, produce effetti immediati e sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni tranne nei casi in cui sia necessario il rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc.

Un impulso concreto allo sviluppo di nuove attività può essere dato solo con una effettiva semplificazione degli adempimenti necessari all'avvio delle stesse: in quest'ottica si ritiene necessario concedere la possibilità di un più ampio ricorso allo strumento della SCIA, riducendo in modo significativo il ricorso ad autorizzazioni preventive con controlli ex post da parte delle

amministrazioni competenti (salvo casi particolari che implicino una particolare attenzione alla tutela di principi fondamentali come quello, ad esempio, della tutela della salute pubblica). Nel settore del commercio questo strumento dovrebbe poter essere utilizzato per tutte le tipologie di strutture operanti (piccole, medie e grandi).

La previsione del maggiore utilizzo della SCIA era contenuta nel d.l. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, ove all'articolo 3, comma 3, era prevista in ogni caso la soppressione, alla scadenza del termine del 30 settembre 2012, delle disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma (ossia il principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge), con **conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi**. Entro il 31 dicembre 2012, il Governo era autorizzato ad adottare uno o più regolamenti con i quali dovevano essere individuate le disposizioni abrogate e definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio sopra indicato.

Anche la **Commissione Attività produttive della Camera**, nell'esame (agosto 2013) della **Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese**, aveva approvato una **proposta di risoluzione**, presentata dal relatore Raffaello Vignali (PDL), **che prevedeva un maggiore utilizzo di strumenti quali la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), le autocertificazioni e la certificazione volontaria**. In particolare tale risoluzione **impegnava il Governo**, tra le altre cose, **a prevedere un maggiore utilizzo di strumenti quali la SCIA, le autocertificazioni e la certificazione volontaria**, fatti salvi i requisiti richiesti per l'esercizio delle attività soggette a SCIA e i regimi autorizzatori giustificati da motivi imperativi di interesse generale; **a dare seguito alle disposizioni in materia di liberalizzazione e semplificazione**, procedendo, nelle materie di competenza statale, per aree di regolazione, nel presupposto che le regioni seguitino ad esercitare le proprie competenze in materia di regolazione delle attività economiche in base ai principi indicati dal legislatore statale, che ha agito nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di concorrenza.

- *Abrogazione della responsabilità solidale e delle sanzioni negli appalti e subappalti*

L'articolo 35, commi da 28 a 28-ter del d.l. n. 223/2006, convertito in l. n. 248/2006 prevede la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore con riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto, nonché le sanzioni a carico del committente che provvede al pagamento del corrispettivo previsto nel contratto di appalto senza aver ottenuto dall'appaltatore idonea documentazione circa la correttezza del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dallo stesso appaltatore (ed eventualmente anche dal subappaltatore). **L'unico effetto che ha avuto l'introduzione della disciplina in esame è stato quello di obbligare le imprese che stipulano contratti di appalto e subappalto ad introdurre costose procedure interne, senza che ne sia conseguito alcun beneficio in termini di lotta all'evasione fiscale ed al lavoro in nero**. La verifica dell'esistenza di tali situazioni in capo all'appaltatore/subappaltatore, infatti, non potrà mai essere accertata dai professionisti, ma solo da un effettivo controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. Anche la possibilità di ricorrere

all'autocertificazione, in luogo dell'attestazione del professionista, dimostra l'inutilità e l'inefficacia degli adempimenti richiesti dalla norma in quanto da un lato, l'appaltatore (ovvero il committente) che la riceve non ha la possibilità di controllarne la veridicità, dall'altro, chi impiega lavoratori in nero solitamente non ha alcuna remora a dichiarare il falso.

- Articolo 62 del d.l. 1/2012

Permangono **numerose criticità legate all'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 62** del d.l. n. 1/2012 (c.d. "Decreto Cresci Italia"), convertito in l. n. 27/2012, relativo alle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (e termini di pagamento di 30/60 giorni inderogabili).

La Presidenza del Consiglio e il Mipaaf hanno confermato la prevalenza dell'art. 62 sulla Direttiva Europea sostenuto dal Mise. Si è in attesa di una opinione del Consiglio di Stato sul tema in oggetto, richiesto dall'Antitrust.

Resta tuttavia il **nodo dell'ambito effettivo di applicazione della norma** (solo prodotti agroalimentari o alimentari in generale - v. sentenza Tar Lazio n. 7195/2013) e **dell'opportunità di ricondurre l'applicabilità della norma solo alle fattispecie che richiedano una specifica tutela normativa**, come nel caso delle imprese agricole e PMI, partendo dalle considerazioni già espresse dall'Antitrust (v. l'Indagine sulla GDO pubblicata in agosto 2013) e dal Consiglio di Stato circa la rilevanza della norma solo nei casi in cui vi sia un significativo squilibrio tra le parti.

Per quanto concerne gli aspetti più tecnici e applicativi dell'articolo 62, ci sono ancora alcune significative criticità, in particolare:

- **prodotti alcolici:** andrebbe coordinata la disciplina a cui sono sottoposti questi prodotti ai fini della decorrenza dei tempi di pagamento (L. 18 febbraio 1999, n. 28, art. 22) con quelli previsti dall'art. 62, cercando di uniformare i termini con quanto indicato da quest'ultima normativa (data ricevimento fattura anziché consegna, con pagamento a fine mese);
- **prodotti deteriorabili soggetti all'articolo 62:** opportuno riformulare il comma 4 dell'art. 62, eliminando le lettere c) e d), ossia quelle riferite ai prodotti a base di carne e a tutti i tipi di latte. Tale disposizione è contraria ai principi dell'art. 62, in quanto definisce deteriorabili e quindi meritevoli di un pagamento anticipato sia i prodotti freschi e freschissimi che i prodotti in scatola a base di carne (con durata pluriennale) ed il latte a lunga conservazione;
- **esclusione franchising/affiliazione e cessioni infragruppo:** il contratto di affiliazione e *franchising* è particolarmente complesso e regola su basi diverse i rapporti tra le parti. Andrebbe pertanto prevista l'esclusione di queste fattispecie dall'articolo 62. Lo stesso dicasi per le cessioni infragruppo;
- **costo medio di produzione dell'imprenditore agricolo:** il decreto applicativo dell'articolo 62 prevede che non si possano acquistare prodotti da imprenditori agricoli ad un prezzo inferiore al costo medio di produzione. In pratica si teorizza la necessità di individuare un costo medio di produzione per tutti gli agricoltori, annullando la libera negoziazione e distorcendo la concorrenza per chi agisce con maggiore efficienza. Andrebbe pertanto prevista l'eliminazione della disposizione, sottoponendo la questione anche all'Autorità Garante della Concorrenza sul Mercato e facendo riferimento alle valutazioni critiche già espresse dal Consiglio di Stato sul divieto del sottocosto in questi casi;
- **decorrenza termini di pagamento:** per una migliore gestione operativa e amministrativa delle imprese, sarebbe opportuno fare decorrere i termini di pagamento di cui all'articolo 62 dal giorno stesso di ricevimento della fattura, spostando poi il pagamento alla fine del mese

in cui scadono i 30 o 60 giorni (es. fattura 15 ottobre: i 30 giorni decorrono da quella data e scadono il 15 novembre: il pagamento verrà fatto il 30 novembre);

- **certezza data ricevimento fattura:** necessità di definire uno strumento certo di certificazione (es. PEC o EDI o dominio e-mail dell'impresa), per non favorire il fornitore che strumentalmente non invia la fattura per fare decorrere il termine dalla data consegna (il decreto attuativo prevede che se non è certa la data della fattura, la stessa coincide con la data di consegna).

- *Imballaggi: problematiche poste dalla disciplina di cui alla parte IV del d.lgs. 152/2006 in ragione della mancata attuazione degli strumenti di semplificazione previsti.*

Nell'attuale contesto normativo, stanti le definizioni di "imballaggio riutilizzabile" e di "rifiuto di imballaggio" contenute nell'art. 218, la disciplina dei "sottoprodotti" contenuta nell'art. 184-bis (che non contempla i materiali derivanti da cicli di consumo), la sostituzione della figura delle "materie prime secondarie sin dall'origine" con la nuova disciplina della "preparazione per il riutilizzo" di cui all'art. 184-ter, diversi imballaggi prodotti nell'ambito della logistica devono essere considerati rifiuti. Ciò comporta notevoli difficoltà pratiche per le imprese della distribuzione in quanto le semplificazioni previste dalla normativa non sono state ancora introdotte (art. 180-bis D.lgs. 152/2006) e gli adempimenti ordinari sono, laddove non impossibile, comunque molto costosi.

In particolare, poiché molte imprese non sono dotate di un proprio parco mezzi autorizzato o autorizzabile al trasporto di rifiuti in regime semplificato e gli operatori che effettuano le consegne non dispongono di mezzi autorizzati al trasporto in regime semplificato, i rifiuti di imballaggio non possono legittimamente viaggiare, in *reverse logistic*, dai luoghi di consegna ai magazzini centrali, ma devono essere depositati presso i luoghi di consegna (molto spesso privi di adeguati spazi e ubicati nei centri storici cittadini) per poi essere prelevati da mezzi specifici in un autonomo giro. Questo comporta inevitabilmente costi, ma anche un aggravamento dell'impatto ambientale e sociale associato ai trasporti, che appare irragionevole considerato che stiamo parlando di materiali che sino ad un attimo prima hanno imballato merci, costituiti per lo più da polietilene, plastica, legno, polistirolo, carta e cartone.

A ciò si aggiunga che i rifiuti non possono essere ottimizzati presso i magazzini centrali se non nell'ambito della disciplina delle soste tecniche in fase di trasporto e ciò comporta l'impossibilità, per le imprese della distribuzione, di ottenere carichi di quantitativi sufficienti ad ottenere una valorizzazione sul mercato, con conseguente ulteriore perdita di competitività e aumento dei costi.

Federdistribuzione propone l'introduzione di procedure semplificate per la movimentazione dei rifiuti da imballaggio, così come avvenuto per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ritirate dai consumatori al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura ("uno contro uno"). In particolare, attraverso una apposita disciplina normativa, si potrebbe prevedere una autorizzazione apposita per il trasporto degli imballaggi dai punti vendita ai magazzini centrali, consentendo ai mezzi la raccolta presso più punti vendita della catena distributiva utilizzando gli stessi mezzi per il trasporto delle merci.

- *Semplificazioni nelle operazioni promozionali (esclusioni dalla disciplina delle manifestazioni a premio)*

Un'attività promozionale che è spesso utilizzata dalle imprese del settore del commercio è quella per cui, a fronte di una determinata spesa, i clienti ricevono uno o più buoni sconto da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso i buoni.

Questa iniziativa dovrebbe essere espressamente esclusa dal novero delle manifestazioni a premio ex art. 6 comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 430/2001 in quanto **la "spesa" dovrebbe essere considerata come un "prodotto"**, rientrando quindi a pieno titolo nella fattispecie del citato art. 6 per cui non si considerano operazioni a premio le operazioni a premio con l'offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati.

A fronte di questo orientamento si riscontra, tuttavia, un indirizzo opposto riportato nel sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico in base al quale l'operazione sopra descritta rientrerebbe tra le operazioni a premio. Questo indirizzo non costituisce comunque un parere formale sull'argomento, che merita viceversa di essere considerato con maggiore attenzione e sensibilità per **incentivare gli operatori all'utilizzo di leve promozionali che consentano di tutelare il potere d'acquisto della famiglie italiane e di rilanciare quindi i consumi.**

- Semplificazioni sull'utilizzo dei sacchetti per la spesa (shopper)

Il d.l. n. 2/2012 ha individuato le caratteristiche tecniche dei sacchi per asporto merce commercializzabili, definendo le relative sanzioni. Il Decreto stabilisce la possibilità di commercializzare: **sacchi monouso** conformi alla norma armonizzata **UNI EN 13432:2002**; **sacchi riutilizzabili** realizzati con altri polimeri che abbiano **maniglia esterna** alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a **200 micron** se destinati all'**uso alimentare** e **100 micron** se destinati ad **altri usi**; **sacchi riutilizzabili** realizzati con altri polimeri che abbiano **maniglia interna** alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai **100 micron** se destinati all'**uso alimentare** e **60 micron** se destinati agli **altri usi**.

Si rileva tuttavia una notevole difficoltà delle imprese nel comprendere a pieno le implicazioni tecniche di questa disposizione laddove si prevedono delle caratteristiche dei sacchi poco comprensibili e di difficile verifica (non è chiaro infatti cosa si intenda per maniglia esterna/interna, non si spiegano le modalità per misurare i micron, ecc.).

Si ritiene quindi opportuno un intervento di semplificazione dell'articolo 2 che preveda la commercializzazione di sacchi da asporto **monouso** con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 (biodegradabili), escludendo dal divieto i sacchetti monouso utilizzati per il confezionamento dei prodotti alimentari e non alimentari sfusi, che servono a garantirne la conservazione, la qualità e la sicurezza igienico-sanitaria. **Nessun limite invece dovrebbe essere previsto per la commercializzazione dei sacchi per asporto riutilizzabili.**

- Razionalizzazione dei questionari Istat

L'art. 7 del d. lgs. n. 322/1989 prevede l'obbligo per determinati soggetti (anche imprese private) di rispondere ai questionari inviati dall'Istat, pena l'applicazione di sanzioni che vanno da un minimo di 516 euro ad un massimo di 5.160 euro. Dall'analisi delle domande contenute nei molteplici questionari per cui vi è obbligo di risposta, tuttavia, si evince come spesso siano richieste - in questionari differenti - le medesime informazioni.

In un periodo storico ed economico già difficile, com'è quello attuale, questa situazione crea ulteriori notevoli difficoltà operative alle aziende. Dedicare risorse umane alla compilazione di questionari aventi contenuto affine, se non identico, comporta infatti solo inutili investimenti in termini di tempo e costi del personale.

Sarebbe quindi auspicabile che l'**Istat provveda a snellire i questionari**, a non chiedere dati facilmente reperibili su Banche Dati aperte e ad inviare un unico questionario annuale ove siano richieste informazioni non altrimenti reperibili, evitando refusi e ridondanze, in modo che le imprese possano agevolmente organizzare la raccolta dei dati e la relativa compilazione.

- Contratti di locazione

Occorre semplificare e liberalizzare la normativa che disciplina i contratti di locazione, prevedendo la facoltà delle parti di **concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga** alle disposizioni previste dalle disposizioni vigenti. Le tutele attualmente previste dalla legge dovrebbero essere mantenute solo a favore dei contrattanti più deboli (es. piccoli esercizi, artigiani, etc.), conservando in questo modo l'originario spirito della norma. La liberalizzazione dovrebbe invece interessare i contratti di locazione stipulati fra gli operatori di maggiori dimensioni. In questo modo si allineerebbe la disciplina italiana delle locazioni a quella vigente negli altri Paesi europei, rendendo anche più appetibili gli investimenti nel mercato immobiliare. Sarebbe anche opportuno, sempre in tema di locazioni, eliminare l'obbligo di presentazione del modello APE (Attestato di Prestazione Energetica).

- Semplificazioni nella vendita del pane confezionato

Il pane venduto nei supermercati e ipermercati può essere fresco (ossia, fatto da artigiani) o congelato/parzialmente cotto e successivamente dorato direttamente nel punto vendita. Le norme in vigore (legge n. 580/1967 e D.P.R. n. 502/1998), tuttavia, impongono agli esercenti che dorano il pane congelato/parzialmente cotto di metterlo in vendita già confezionato. Ne consegue che se l'esercente vuole mettere in vendita singole porzioni di pane dorato deve necessariamente confezionarlo uno per uno. E' di tutta evidenza la difficile gestione operativa e **l'assoluta anti-economicità** di un'operazione di tal genere, a cui **si aggiunge l'impatto ambientale negativo del packaging singolo**.

Occorre, dunque, una modifica sia dell'art. 14, comma 4 della legge n. 580/1967 che l'art. 1, comma 1 del D.P.R. n. 502/1998 nel senso di escludere ogni riferimento al confezionamento.

- Pagamenti bollette per energia elettrica

Il rapporto contrattuale tra utenza e gestori del servizio elettrico presenta alcune rilevanti criticità. Si segnala, in particolare, come con una certa frequenza i gestori del servizio elettrico richiedano ai propri clienti (consumatori privati e imprese) il pagamento di conguagli delle bollette elettriche risalenti anche fino a 5 anni prima, sulla base di verifiche dei contatori. Vengono quindi rideterminati unilateralmente i consumi e addebitati relativi costi, senza possibilità di contraddittorio.

Il cliente (parte debole del contratto) si trova quindi a distanza di tempo a dover pagare importi non previsti e spesso anche molto rilevanti, che pesano sui bilanci familiari e delle imprese. A ciò si aggiunga che il gestore del servizio non ammette strumenti di misura dei consumi energetici alternativi a quelli dalla stessa installati, gestiti ed approvati, pertanto

risulta impossibile per il cliente di verificare ed eventualmente contestare la correttezza degli importi stimati o addebitati in conguaglio.

Occorre quindi definire **termini di pagamento dei conguagli delle bollette elettriche che siano congrui** e che, da un lato, consentano ai gestori del servizio elettrico di verificare gli importi stimati e addebitati in fattura e, dall'altro, tutelino gli utenti che, non avendo nemmeno a disposizione gli strumenti per verificare la correttezza degli addebiti, rischiano di non sapere quanto effettivamente conterà la bolletta per un lasso di tempo troppo lungo (5 anni) con grave danno per il proprio bilancio (familiare o d'impresa).

- Esonero dall'obbligo tenuta del registro degli zuccheri nel commercio all'ingrosso

La normativa relativa alla tenuta obbligatoria del registro delle sostanze zuccherine è contenuta nella legge n. 82/2006 (Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino).

La legge prevede (art. 28, comma 1) che i produttori, gli importatori e i grossisti di saccarosio (escluso lo zucchero a velo), di glucosio e di isoglucosio, anche in soluzione, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico di tali sostanze, assoggettato all'imposta di bollo, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente in base al luogo di detenzione, in cui vanno annotate tutte le introduzioni e le estrazioni nel momento in cui si verificano.

Si prevede inoltre che i grossisti che effettuano vendita al minuto devono annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione, precisando il nominativo e il recapito dell'acquirente.

Gli utilizzatori di questi prodotti hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, in cui annotare giornalmente, per prodotti omogenei, i quantitativi di sostanze zuccherine impiegate.

Ne sono esentati i commerciali al dettaglio (per effetto della previsione contenuta nel d.l. n. 179/2012, convertito in legge con modificazioni n. 221/2012), gli utilizzatori che somministrano al pubblico, quelli che producono alimenti in laboratori artigiani o in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione e quelli in possesso di un registro di carico e scarico delle materie prime, vidimato dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi o dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio.

L'adempimento attualmente è quindi previsto anche per i commercianti all'ingrosso; ciò risulta anacronistico (la misura era sorta in un periodo storico in cui era stata attuata una campagna contro l'adulterazione dei vini) e oneroso sotto il profilo burocratico/amministrativo, in quanto comporta un notevole appesantimento delle procedure amministrative interne.

Sarebbe dunque **auspicabile un intervento normativo che esoneri le aziende di distribuzione all'ingrosso** (poiché non fanno alcuna manipolazione del prodotto vitivinicolo) **dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico per le sostanze zuccherine.** Ciò permetterebbe una semplificazione gestionale per le imprese in questione, senza peraltro comportare particolari impatti in termini di controllo per l'Amministrazione preposta, che è già garantito dagli elementi presenti e indicati nei documenti rilevanti ai fini civilistici e fiscali (bolle di accompagnamento e giornale di magazzino).

- Esonero dall'obbligo della dichiarazione di giacenza vini

In base alla disciplina contenuta nel regolamento CE n. 436/2009 e nel D.M. 25 maggio 2004, i detentori di vini e/o mosti devono dichiarare ogni anno i quantitativi, espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della predetta comunicazione i consumatori privati e i rivenditori al minuto definiti come i soggetti "che esercitano professionalmente un'attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, ai 60 litri; i rivenditori che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio ed il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri".

Riteniamo **opportuna una semplificazione gestionale per le imprese, estendendo l'esonero dall'obbligo di invio della comunicazione di giacenza vini alle aziende commerciali che hanno magazzini di deposito del vino di medie dimensioni**, senza che ciò abbia impatti negativi in termini di garanzia e controllo per l'Amministrazione finanziaria dal momento che le necessità di controllo del mercato vitivinicolo è comunque garantita dalla documentazione di natura contabile che le aziende hanno l'obbligo di predisporre e conservare.

- Procedure UVAC

La procedura per i **beni provenienti dall'estero e soggetti a controllo veterinario** (carne e pesce) prevede l'annotazione al registro UVAC del deposito destinatario della merce. Tutte le consegne relative a questi prodotti vanno comunicate almeno 48 ore prima della consegna della merce. L'omissione di tale procedura prevede pesanti sanzioni. Occorre però **semplificare l'attuale procedura**, in quanto gli adempimenti oggi previsti sono troppo stringenti e di difficile applicazione (occorre comunicare con assoluta precisione data e ora della consegna agli uffici competenti ASL via fax e anche al Ministero della Salute in via telematica).

- Contratti di affidamento di reparto

La forma del contratto di affidamento di reparto è libera, tuttavia **la regolamentazione è demandata alle normative regionali e ciò crea notevoli difficoltà** alle imprese che operano su molteplici territori in quanto per alcuni Comuni è sufficiente la forma scritta, altri invece richiedono l'autentica delle firme delle parti contraenti. Sarebbe quindi opportuno intervenire con una norma di carattere nazionale che **elimini espressamente l'obbligo di autentiche notarili** delle firme.